



DISEGNO DI LEGGE

d'iniziativa dei senatori MANTERO, GIROTTO e CROATTI

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 14 GIUGNO 2018

Disposizioni concernenti i rapporti contrattuali tra le società di emissione di buoni pasto e gli esercizi convenzionati per la loro utilizzazione

ONOREVOLI SENATORI. - Il buono pasto è il documento di legittimazione, avente forma di un tagliando cartaceo o di una tessera elettronica, che attribuisce al titolare il diritto a ottenere il servizio sostitutivo di mensa aziendale, attraverso l'acquisto di un pasto o di prodotti alimentari presso gli esercizi convenzionati per il valore facciale del buono, cioè pari all'importo indicato sul tagliando.

I buoni pasto sono entrati nel mercato italiano nella seconda metà degli anni 70, spesso sono indicati con il termine inglese *ticket*, che trae origine dal marchio del primo buono pasto introdotto in Italia, e oggi sono molto diffusi tra i lavoratori dipendenti del settore pubblico e privato. Il buono pasto è comunemente ritenuto un *fringe benefit*, in quanto è una voce addizionale alla retribuzione, esente da imposte, corrisposta sotto forma di beni o servizi. Nel mondo delle grandi aziende è oramai un servizio noto e consolidato, infatti nel settore bancario e assicurativo costituisce parte integrante del contratto nazionale di lavoro.

Secondo una ricerca dell'università Bocconi - «Il buono pasto in Italia» - i buoni pasto emessi sono 645 milioni, per un valore complessivo di 3,42 miliardi di euro, e 2,3 milioni di lavoratori ne beneficiano in circa 120.000 attività sparse per il Paese.

La gestione del servizio sostitutivo di mensa è delegata a società specializzate che si occupano del recepimento dei bisogni delle aziende clienti, della produzione (stampa, fascicolazione, spedizione, eccetera) dei buoni, della gestione commerciale e logistica del *network* di affiliati (bar, ristoranti, eccetera) e di tutta l'attività amministrativa per conto degli attori coinvolti. At-

tualmente in Italia sono presenti undici società emittenti, ma le prime tre, Edenred, Sodexo e Qui Group, detengono più del 70 per cento del mercato.

La normativa attuale stabilisce che gli appalti delle pubbliche amministrazioni aventi ad oggetto l'affidamento dei servizi sostitutivi di mensa devono essere basati esclusivamente sul criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa individuata sulla base del miglior rapporto tra qualità e prezzo.

Il problema nel mercato dei buoni pasto nasce in quanto le società di emissione, al fine di aggiudicarsi le gare di fornitura dei buoni pasto per la pubblica amministrazione e le grandi aziende, concedono sconti molto alti sul valore facciale del buono pasto per poi rifarsi applicando agli esercizi commissioni elevatissime e ritardi nei pagamenti con un aggravio insostenibile per l'esercente. Gli esercenti, in particolare quelli che svolgono la propria attività nelle vicinanze di uffici pubblici o grandi aziende, si trovano in una condizione di grande debolezza, in quanto non possono rinunciare a una grossa fetta della loro clientela pagante tramite i buoni pasto, e hanno uno scarsissimo potere di negoziazione con le società di emissione per ridefinire le clausole contrattuali.

Nel mercato dei buoni pasto l'attore con maggiore potere contrattuale attualmente è la Consip Spa che, predisponendo gare di rilevante entità, è in grado di contrattare sconti molto alti con le società di emissione. Per una sorta di effetto domino i limiti al massimo ribasso delle gare pubbliche diventano poi un punto di riferimento per tutti i grandi utenti (a partecipazione pubblica o privati), che chiedono sconti analoghi a

quelli della pubblica amministrazione nell'acquisto dei buoni pasto per i propri dipendenti.

Il problema si è aggravato quando i ritardi nei pagamenti da parte di alcune società di emissione di buoni pasto sono arrivati ad essere di molti mesi se non addirittura di anni; questo ha causato problemi economici agli esercenti che in molti casi si sono visti costretti a sospendere il ritiro dei buoni pasto creando di conseguenza un notevole disagio a lavoratori che si trovano a possedere un buono di fatto non esigibile.

L'obiettivo del presente disegno di legge è porre fine a questa asimmetria del mercato, fissando un limite massimo sia degli sconti sia dei termini di pagamento che le società di emissione dei buoni pasto possono richiedere agli esercizi convenzionati. L'articolo 2 prevede:

1) che i corrispettivi riconosciuti alla società di emissione, compresi quelli per lo svolgimento di servizi aggiuntivi offerti e di commissioni, non possono essere superiori al 6 per cento del valore facciale del buono pasto;

2) l'indicazione del termine di pagamento, non superiore a sessanta giorni dalla fatturazione dei medesimi, che la società di emissione è tenuta a rispettare nei confronti degli esercizi convenzionati;

3) che, nel caso in cui gli accordi stipulati tra le società di emissione di buoni

pasto e i titolari degli esercizi convenzionabili prevedano termini di pagamento inferiori a trenta giorni dalla data di ricevimento della fattura, la società di emissione possa richiedere un corrispettivo non superiore all'8 per cento del valore facciale del buono pasto.

Per non snaturare la natura e le caratteristiche del buono pasto, quale servizio sostitutivo della mensa aziendale, l'articolo 2 dispone un limite al cumulo dei buoni pasto spendibili giornalmente, fissando un limite a 35 euro. Al fine di incrementare il potere contrattuale degli esercizi, l'articolo 3 prevede che le società di emissione di buoni pasto e le associazioni più rappresentative degli esercenti o dei distributori possono stipulare le condizioni e i termini del contratto di convenzione in deroga a quanto stabilito dal disegno di legge con l'obiettivo di favorire gli accordi tra le parti. L'articolo 4 prevede sanzioni in caso di mancato rispetto dei limiti previsti dal presente disegno di legge. L'articolo 5 prevede che, entro sei mesi dalla data di entrata in vigore del disegno di legge medesimo, sia adottato dal Ministero dello sviluppo economico, di concerto con il Ministero dell'economia e delle finanze, un apposito decreto con il quale vengono disciplinate la tassazione e la deducibilità dei buoni pasto.

DISEGNO DI LEGGE

Art. 1.

1. Per «buono pasto» si intende il documento di legittimazione, anche in forma elettronica, avente le caratteristiche di cui all'articolo 2, che attribuisce al titolare, ai sensi dell'articolo 2002 del codice civile, il diritto a ottenere il servizio sostitutivo di mensa per un importo pari al valore facciale del buono e, all'esercizio convenzionato, il mezzo per provare l'avvenuta prestazione nei confronti delle società di emissione. Per «attività di emissione di buoni pasto» si intende l'attività finalizzata a rendere il servizio sostitutivo di mensa aziendale tramite esercizi convenzionati.

Art. 2.

1. Gli accordi tra le società di emissione di buoni pasto e i titolari degli esercizi convenzionabili sono stipulati nel rispetto dell'autonomia negoziale tra le parti, ai sensi dell'articolo 41 della Costituzione. Al fine di garantire la libera ed effettiva concorrenza nel settore, l'equilibrato svolgimento dei rapporti tra i diversi operatori economici e un efficiente servizio ai consumatori, gli accordi stipulati tra le società di emissione di buoni pasto e i titolari degli esercizi convenzionabili contengono i seguenti elementi:

a) la durata del contratto, le condizioni, anche economiche e il termine del preavviso per l'eventuale rinegoziazione o la disdetta;

b) le clausole di utilizzabilità del buono pasto, specificate in modo espresso e uniforme, relative alle condizioni di validità, ai termini di scadenza e ai limiti di cumulabi-

lità degli stessi, che non possono eccedere il valore complessivo giornaliero di 35 euro;

c) l'indicazione dello sconto incondizionato riconosciuto alla società di emissione dai titolari degli esercizi convenzionati per effetto dell'utilizzo dei buoni pasto presso i medesimi;

d) l'indicazione del termine di pagamento, non superiore a sessanta giorni dalla fatturazione dei medesimi, che la società di emissione di buoni pasto è tenuta a rispettare nei confronti degli esercizi convenzionati;

e) l'indicazione dei corrispettivi riconosciuti alla società di emissione di buoni pasto, compresi quelli per lo svolgimento di servizi aggiuntivi offerti e di commissioni, che non possono essere superiori al 6 per cento del valore facciale del buono pasto;

f) l'indicazione del termine entro il quale l'esercizio convenzionato può esigere il pagamento delle prestazioni effettuate;

g) un'offerta di base prevista dagli accordi tra la società di emissione e i titolari degli esercizi convenzionabili, senza servizi aggiuntivi, idonea ad assicurare al cliente un servizio completo, ferma restando la libertà della società di emissione di proporre agli esercizi convenzionabili anche servizi aggiuntivi;

h) l'indicazione di apposita polizza assicurativa parametrata al valore dell'appalto, stipulata contro i rischi di insolvenza.

2. È vietato pattuire con gli esercizi convenzionati un corrispettivo superiore a quanto previsto dal comma 1, lettera *e)*, salvo nel caso in cui gli accordi stipulati tra le società di emissione di buoni pasto e i titolari degli esercizi convenzionabili prevedano termini di pagamento inferiori a trenta giorni dalla data di ricevimento della fattura; in tal caso la società di emissione può richiedere un corrispettivo non superiore all'8

per cento del valore facciale del buono pasto.

3. È vietato addebitare agli esercizi convenzionati costi diversi dallo sconto incondizionato e dai corrispettivi per prestazioni o servizi aggiuntivi eventualmente acquistati. Gli accordi stipulati tra la società di emissione e i titolari degli esercizi convenzionabili non possono negare ai titolari di esercizi convenzionati il pagamento almeno parziale di fatture relative ai buoni pasto presentati a rimborso a fronte di contestazioni parziali, di quantità o valore, relative alla fatturazione dei medesimi.

4. Gli accordi di cui al presente articolo sono stipulati e possono essere modificati, con specifica accettazione delle parti, esclusivamente in forma scritta, a pena di nullità.

5. Ai fini dell'attuazione del comma 1, lettera c), è vietato pattuire con gli esercizi convenzionati uno sconto incondizionato più elevato di quello stabilito dalla società di emissione in sede di offerta ai fini dell'aggiudicazione o in sede di conclusione del contratto con il cliente. Lo sconto incondizionato remunera tutte le attività necessarie e sufficienti al corretto processo di acquisizione, erogazione e fatturazione del buono pasto.

6. Nell'ambito dei contratti di convenzione, ai fini della partecipazione alle gare, nonché della valutazione di congruità delle relative offerte economiche, possono essere considerati come servizi aggiuntivi solo quelli che consistono in prestazioni ulteriori rispetto all'oggetto principale della gara e che hanno un'oggettiva e diretta connessione intrinseca con l'oggetto della gara.

7. Resta ferma la facoltà dei titolari degli esercizi convenzionabili di non aderire alla proposta di prestazioni aggiuntive.

8. Le clausole difformi dei contratti individuali di convenzionamento, preesistenti o successivi alla data di entrata in vigore della presente legge, sono sostituite di diritto da quelle previste dal comma 2, salvo che con-

tengano condizioni più favorevoli per gli esercizi convenzionati.

Art. 3.

1. Le società di emissione di buoni pasto e le associazioni più rappresentative a livello nazionale degli esercenti o dei distributori possono stipulare contratti di convenzione per la somministrazione di alimenti e bevande o per la cessione di prodotti di gastronomia pronti per il consumo immediato o per la vendita di prodotti appartenenti al settore merceologico alimentare con condizioni e termini difformi da quanto previsto dalla presente legge, fermo restando quanto previsto all'articolo 2, commi 2 e 3.

Art. 4.

1. In caso di mancato rispetto di quanto disposto dall'articolo 2, l'esercente può richiedere il risarcimento del danno pari all'ammontare dell'intero valore facciale dei buoni pasto; si applicano le disposizioni del decreto legislativo 9 ottobre 2002, n. 231.

2. Le società di emissione di buoni pasto e gli esercizi convenzionati adottano tutte le misure idonee a garantire un uso corretto dei buoni pasto. Gli esercizi convenzionati devono altresì indicare al proprio interno, in modo chiaro e ben leggibile, i limiti all'utilizzo dei buoni pasto.

Art. 5.

1. Entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, con decreto del Ministero dello sviluppo economico, di concerto con il Ministero dell'economia e delle finanze, sono disciplinate la tassazione e la deducibilità dei buoni pasto.

€ 1,00